

Codice A1615A

D.D. 19 luglio 2022, n. 366

**Approvazione schema Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e dell'art. 22 L.R. n. 14/2014 tra la Regione Piemonte e IRES Piemonte per la definizione di una Strategia di Sviluppo Sostenibile della Montagna. Impegno dell'importo di € 35.000,00 sul Capitolo 151888 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2022.**



**ATTO DD 366/A1615A/2022**

**DEL 19/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1615A - Sviluppo della montagna**

**OGGETTO:** Approvazione schema Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e dell'art. 22 L.R. n. 14/2014 tra la Regione Piemonte e IRES Piemonte per la definizione di una Strategia di Sviluppo Sostenibile della Montagna. Impegno dell'importo di € 35.000,00 sul Capitolo 151888 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2022.

Premesso che:

l'art. 1 della legge regionale n. 14 del 5 aprile 2019, "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna", riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, ai fini della riduzione delle sperequazioni e delle disegualianze, e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali;

IRES Piemonte è un ente pubblico regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione, istituzionalmente preposto all'attività di ricerca a supporto della programmazione della Regione Piemonte, fornendo un supporto all'azione di programmazione della Regione Piemonte, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche;

la Regione, con legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, ha definito una "Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte IRES. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12", così come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3;

tra i compiti istituzionali dell'IRES vi sono (art. 3 della citata legge regionale 43/1991 e s.m.i.) la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della Regione, la

conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale e lo svolgimento di studi e approfondimenti riguardo l'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche regionali;

oltre ai predetti compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 3 bis l'IRES:

- a) svolge ricerche di settore nell'ambito delle competenze regionali, su incarico degli organi e delle strutture competenti della Regione, dei cui risultati la Regione acquisisce la proprietà esclusiva;
- b) realizza iniziative di formazione a favore del personale della Regione e degli Enti locali e pubblici, su incarico delle Amministrazioni interessate;

in tale contesto, la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna, e l'IRES, rilevati la comune matrice dei fini istituzionali e l'interesse pubblico perseguito, hanno dato vita nel 2021 ad un progetto comune, sotto forma di un apposito Accordo di collaborazione (il cui schema è stato approvato con con determinazione dirigenziale n. 795/A1615A del 09.12.2021), che ha impegnato le strutture amministrative, tecniche e scientifiche dei rispettivi enti per l'individuazione dei livelli essenziali di servizi pubblici nelle aree montane;

il programma di ricerca annuale 2022, approvato con Delibera del CdA dell'IRES n. 1 del 31 gennaio 2022, ed il programma triennale di ricerca 2020-2022 prevedono l'attività di osservazione sulla montagna piemontese;

IRES Piemonte è componente effettivo dell'Osservatorio sulla montagna del Piemonte, previsto dalla D.G.R. n.3 – 2350 del 27/11/2020.

Considerato che:

la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna, e l'IRES, hanno espresso vivo interesse nel rinnovare il progetto di collaborazione finalizzato alla progettazione e definizione di una Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Montagna del Piemonte (SRSvSM) in continuità con i risultati emersi dal precedente Accordo;

la collaborazione tra la Regione Piemonte e l'IRES costituisce il modo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione dei fini istituzionali e degli obiettivi comuni sopra descritti e degli adempimenti richiesti;

l'Accordo di cui in premessa prevedeva l'ultimazione dei lavori al 31.12.2021 ma è stato prorogato dalle parti al 31 dicembre 2022;

la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna, rilevati il permanere della comune matrice dei fini istituzionali e l'interesse pubblico perseguito, intende quindi rinnovare il progetto procedendo ad un nuovo Accordo di collaborazione il cui schema è parte integrante della presente determinazione;

in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 6, lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il presente Accordo non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo codice degli appalti, in quanto l'IRES non svolge sul mercato aperto l'attività interessata alla collaborazione;

la collaborazione con IRES Piemonte rappresenta il modo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione dei fini istituzionali e degli obiettivi comuni;

il rinnovo mediante un nuovo Accordo delinea la collaborazione tra soggetti pubblici finalizzata al

conseguimento di obiettivi comuni ed è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico.

Visti:

- la D.G.R. 11 aprile 2016, n. 1-3120 recante "Approvazione delle Linee guida relative all'esercizio del controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale;

- la D.G.R. 14 novembre 2016, n. 1-4172, recante "Prime Linee guida relative all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di "in house providing" all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte IRES;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" la quale stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche *possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" che all'art. 22 stabilisce che l'amministrazione regionale può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC) n. 7 del 21 ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'art. 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati i seguenti presupposti:

1. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
2. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'Accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
3. alla base dell'Accordo deve esserci una reale divisione dei compiti e responsabilità anche se non necessariamente nella stessa misura e diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l'altra assume l'impegno della remunerazione;
4. il ricorso all'accordo *non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici*, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Considerato che con la D.G.R. 15 luglio 2022 n. 3-5356 recante "Legge regionale 14/2019, articolo 11 comma 2, lettera c). Regolamento regionale 3/R/2020, articolo 5, comma 1, lettera a). Primi indirizzi, nel rispetto della governance e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-5313 del 8 luglio 2022" si destina l'importo di Euro 35.000,00 per la predisposizione della "Strategia di sviluppo sostenibile della montagna piemontese" e si stabiliscono gli indirizzi per la sua elaborazione.

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di un nuovo Accordo con IRES per la definizione di una Strategia Regionale dello Sviluppo Sostenibile della Montagna (SRSvSM).

Considerato che il progetto nel suo complesso ammonta ad Euro 50.930,00, la Regione Piemonte contribuisce alle attività con risorse pari ad Euro 35.000,00, a titolo di cofinanziamento delle spese sostenute da IRES Piemonte, il quale contribuisce alle attività importo pari ad Euro 15.930,00 in termini di risorse umane e strumentali così come disciplinato all'art. 2 dell' Accordo di collaborazione, allegato alla presente;

ritenuto di impegnare l'importo di € 35.000,00 a vedere sulla dotazione finanziaria del Capitolo 151888 del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024 annualità 2022 a favore di IRES Piemonte (codice beneficiario n. 59110); la transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto di provvedere all'erogazione del contributo come disciplinato all'art. 7 dello schema di Accordo.

Visto lo schema di Accordo (allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale - Allegato 1).

Dato atto che:

- la spesa è assunta nei limiti dello stanziamento di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022;

- l'impegno di spesa è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata e il conseguente programma dei pagamenti è esigibile nell'esercizio finanziario 2022 compatibilmente con le regole di finanza pubblica (art. 56, c. 6 del D.Lgs 118/2011 s.m.i. e art. 28, lettera e) regolamento 9/2021);

- la registrazione dell'impegno, al momento dell'adozione della presente determinazione dirigenziale, non determina il superamento dello stanziamento di cassa del capitolo, tenuto conto della gestione dei residui.

Dato inoltre atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

- la Legge 266/2002 e s.m.i. "Documento unico di regolarità contributiva";
- la Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza";
- il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;
- il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Regolamento regionale n. 9 del 16/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- la L.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la DGR n.1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto " L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"

## **DETERMINA**

- di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte (IRES Piemonte) per la progettazione e la definizione di una Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della Montagna del Piemonte, allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di Euro 35.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del Capitolo 151888 del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024 annualità 2022 a favore di IRES Piemonte (codice beneficiario n. 59110); la transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A – Elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Si dispone, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente", dei seguenti dati:

- Beneficiario: IRES Piemonte C.F. 80084650011 – Via Nizza 18 - Torino;
- Importo: Euro 35.000,00;
- Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 22 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;
- Responsabile del procedimento: Chiara Musolino

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)  
Firmato digitalmente da Chiara Musolino

Allegato

ACCORDO EX ART.15 L.7/8/1990 N.241 TRA LA REGIONE PIEMONTE- DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO E L'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE

TRA

**La Regione PIEMONTE** (nel prosieguo denominata REGIONE), C.F. 80087670016, con sede in Torino, Piazza Castello 165, rappresentata dalla Dott.ssa Chiara MUSOLINO, nata a Gazzaniga (BG) il 06/09/1977 e domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede di Piazza Castello, 165 – Torino

e

**l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte**, di seguito denominato IRES Piemonte (C.F.:80084650011 e P.I.: 04328830015), con sede in Torino, Via Nizza, n. 18, iscritto all'Anagrafe nazionale delle Ricerche con codice n. B1290YU8, rappresentato dal suo Presidente Dott. Michele Rosboch, nato a Torino il 11/10/1968 e domiciliato ai fini della presente Accordo presso la sede dell'IRES Piemonte, autorizzato alla stipula del presente Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 3 l.r. n.43, del 3 settembre 1991.

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all'art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 recante “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” all'art. 22 stabilisce che l'amministrazione regionale può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC) n. 7 del 21 ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati i seguenti presupposti:

- a. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
- b. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'Accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- c. alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione dei compiti e responsabilità anche se non necessariamente nella stessa misura e diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l'altra assume l'impegno della remunerazione;
- d. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

- l'IRES Piemonte (L.R. n. 43/91, di seguito denominato IRES) è un Istituto di ricerca che svolge la sua attività d'indagine in campo socioeconomico e territoriale, fornendo un supporto all'azione di programmazione della Regione Piemonte e delle altre istituzioni ed enti locali piemontesi;

- il Consiglio regionale ha approvato con la legge regionale n.3 dell'8 febbraio 2016 le modifiche e le integrazioni alla legge regionale istitutiva dell'IRES n. 43/91 ed in particolare, ha sostituito la disposizione di cui all'articolo 3 prevedendo nella nuova formulazione alla lett. h), l'attività istituzionale relativa alla produzione di studi preparatori per l'evoluzione ed il miglioramento delle politiche regionali;

- l'IRES gestisce, in collaborazione con la stessa Regione una rete di Osservatori tematici, che hanno il compito di produrre conoscenza sull'evoluzione di alcuni fenomeni socio economici di particolare interesse per le amministrazioni pubbliche piemontesi e di fornire informazioni utili ad elaborare politiche che riguardano i vari settori d'intervento regionale ed ha maturato notevole esperienza nella tematica in questione instaurando conseguentemente una rete di rapporti di notevole rilevanza;

- le attività di analisi e valutazione delle politiche sono state inserite come linea di ricerca trasversale nel Programma Triennale di Ricerca 2020-2022 dell'IRES approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto 26/2020

- la Regione Piemonte, avvalendosi del supporto conoscitivo dell'attività dell'Osservatorio sulla Montagna (art.9, L.R. 14/2019), di cui IRES Piemonte è membro effettivo, intende progettare e definire una Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della Montagna del Piemonte (SRSvSM), che rifletta l'articolazione in Macro Aree Strategiche (MAS) dell'analoga Strategia regionale (SRSvS), ma specificatamente territorializzata sul territorio montano del Piemonte, sulle sua problematicità e potenzialità, con l'obiettivo di fornire supporto trasversale alle diverse politiche regionali di promozione della montagna;

**DATO ATTO CHE**



- la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna, e l'IRES hanno espresso vivo interesse nello sviluppare congiuntamente la *Strategia di Sviluppo Sostenibile della Montagna* (SRSvSM), che rifletta l'articolazione in Macro Aree Strategiche (MAS) dell'analoga Strategia regionale di sviluppo sostenibile, attraverso l'impegno delle strutture amministrative, tecniche e scientifiche dei rispettivi enti sia nello svolgimento di esperienze di analisi e valutazione delle politiche adottate dall'amministrazione regionale, sia nella valorizzazione, coordinamento e divulgazione dei lavori di studio e valutazione già realizzati o in corso di realizzazione;
- la collaborazione tra la Regione Piemonte e l'IRES costituisce il modo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione dei fini istituzionali e degli obiettivi comuni sopra descritti e degli adempimenti richiesti;
- in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 6, lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il presente Accordo non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo codice degli appalti, in quanto l'IRES non svolge sul mercato aperto l'attività interessata alla collaborazione;
- l'Accordo stabilisce una collaborazione tra soggetti pubblici finalizzata al conseguimento di obiettivi comuni e che è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;
- l'esclusiva titolarità delle analisi, dei dati e della valutazioni, in capo alla Regione e all'IRES, garantisce la possibilità procedere alla costruzione ed al successivo aggiornamento di una banca dati delle esperienze di analisi e valutazione di politiche regionali di specifico interesse della Regione Piemonte;

## **LA REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Premesse**

Il contenuto delle premesse, al pari delle considerazioni che precedono, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Art. 2. Finalità dell'Accordo**

La Regione Piemonte avvalendosi supporto conoscitivo dell'attività dell'Osservatorio sulla Montagna (art.9, LR 14), di cui IRES Piemonte è membro effettivo, intende progettare e definire un'analoga *Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della Montagna* (SRSvSM), che rifletta l'articolazione in Macro Aree Strategiche (MAS) dell'analoga Strategia regionale

(SRSvS), ma specificatamente territorializzata sul territorio montano del Piemonte, sulle sua problematicità e potenzialità, con l'obiettivo di fornire supporto trasversale alle diverse politiche regionali di promozione della montagna.

La Regione e IRES hanno concordato uno specifico Cronoprogramma di attività che prevede entro l'anno (2022) di arrivare a formalizzare il primo Documento di Strategia. In considerazione della complessità del percorso di elaborazione del documento, sono state previste, da realizzarsi entro fine anno, fasi intermedie di programmazione dell'avvio della Strategia, fra cui:

- l'istituzione di un *Gruppo Tecnico e Scientifico* (GTS) di esperti in materia, il confronto con altre strutture regionali competenti per materia e con altri soggetti istituzionali direttamente interessati (es. CMTO)
- l'individuazione delle principali divari e problematiche territoriali su cui intervenire, delle potenzialità da valorizzare e dei servizi pubblici da implementare
- l'implementazione di una base dati a supporto della conoscenza del territorio montano e della definizione dell'azione di intervento
- una prima formulazione sia dell'impianto di Strategia sia dell'ipotesi di MAS e aree di intervento da discutere e affinare all'interno del GTS
- l'impostazione di uno specifico Piano di Azione annuale per l'anno successivo e il relativo avvio dei primi interventi di attuazione.

### **Art. 3. Modalità della collaborazione**

Per l'attuazione delle attività progettuali le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza, a garantire quanto di seguito individuato.

La REGIONE per il tramite della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Sviluppo della montagna si impegna a:

- mettere a disposizione di IRES Piemonte risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per il buon esito dello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo;
- mettere a disposizione di IRES Piemonte i propri dati e gli ulteriori elaborati, e affiancare IRES nelle attività;
- garantire il cofinanziamento del progetto di Strategia attraverso un contributo complessivo pari a 35,000 euro.

IRES Piemonte si impegna a:

- fornire alla Regione un supporto tecnico-scientifico negli ambiti di interesse del progetto;
- inviare periodicamente alla REGIONE (Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio –Settore Sviluppo della Montagna), una relazione sull'attività svolta e sui risultati congiuntamente raggiunti, nel rispetto degli obblighi assunti, dei tempi, della congruità e conformità delle spese sostenute;
- garantire che i dati vengano trattati conformemente a quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 4. Collaborazioni esterne**

Per l'elaborazione della mappatura dei servizi pubblici essenziali Regione e IRES individuano i componenti reciproci del gruppo di lavoro (successivamente abbreviato con la sigla Gruppo di Lavoro - GL) e. A seconda di specifiche tematiche da affrontare nell'ambito del Programma annuale dell'Osservatorio, il GL potrà avvalersi di collaborazioni esterne, di professionalità specifiche di associazioni territoriali montane e di categoria, degli atenei o altri enti di ricerca e degli enti strumentali della Regione Piemonte, quale supporto alle attività inerenti il Rapporto sulla montagna e l'attuazione del programma dell'Osservatorio sulla montagna.

#### **Art. 5. Durata e decorrenza dell'Accordo**

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata sino al 31 dicembre del 2022. È prevista la possibilità di proroga della durata del presente Accordo, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, dietro motivata richiesta da parte di IRES Piemonte e previo espresso consenso di entrambe le parti.

#### **Art. 6. Responsabili dell'Accordo**

L'IRES svolge le attività di cui al presente Accordo sotto la direzione del dott. Vittorio Ferrero e il coordinamento della dott.ssa Claudia Galetto che si avvale delle risorse interne e esterne (collaborazioni dedicate) per l'attuazione di quanto contenuto negli articoli 3 e 4; al coordinatore compete la responsabilità dell'adempimento delle attività di studio e ricerca previste dall'Accordo stesso.

I referenti per la Regione Piemonte sono la dott.ssa Chiara Musolino, responsabile dell'organizzazione e del coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo e il dott. Daniele Rinaldi, referente operativo.

#### **Art. 7. Modifiche**

Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze, fermo restando l'importo complessivo di cui al presente atto.

#### **Art. 8. Modalità di erogazione del contributo**

Il progetto nel suo complesso ammonta a 50.930,00 euro. La Regione Piemonte contribuisce alle attività disciplinate con il presente Accordo con risorse pari a 35.000 euro, a titolo di cofinanziamento delle spese sostenute da IRES.

IRES Piemonte contribuisce alle attività disciplinate dal presente Accordo per un cofinanziamento pari a Euro 15.930,00 in termini di risorse umane e strumentali così come da dettaglio della tabella riassuntiva dei costi, presente nella Proposta tecnica.

Il ristoro delle spese riconosciute a IRES Piemonte, di cui al punto 2, non rilevante ai fini IVA, sarà liquidato:

1) a seguito della verifica, da parte della Responsabile del Settore Sviluppo della montagna, dello svolgimento delle attività secondo gli stati di avanzamento riportati nella Proposta Tecnica;

2) a seguito della presentazione, da parte di IRES Piemonte, della richiesta di pagamento in forma di nota di debito che riporti gli estremi della determinazione di impegno di spesa e dell'Accordo sottoscritto dalle Parti;

3) secondo i seguenti stati di avanzamento:

- 20% (Euro 7.000,00) a titolo di anticipo, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;

- 30% (Euro 10.500,00) al primo stato di avanzamento relativamente all'impostazione di uno schema di strategia e delle attività ad esso connesse e comunque sulla base dell'effettiva attività svolta e rendicontata;

- 50% (Euro 17.500,00) a saldo, a chiusura di tutte le attività previste dal presente Accordo (entro 31 dicembre 2022).

L'IRES Piemonte si impegna ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Dovrà inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. Il pagamento della somma pattuita è altresì subordinata alla regolarità contributiva attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva), la REGIONE tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Piemonte e dell'IRES Piemonte.

#### **Art. 9. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'IRES assume i sotto indicati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia"*) e successive modifiche ed integrazioni. L'Accordo è risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. IRES s'impegna a trasmettere a Regione, qualora richiesto, copia dei documenti delle spese effettuate per la realizzazione del presente Accordo comprendenti, incarichi esterni di collaborazione e consulenza, spese di viaggi, spese di *editing* e di comunicazione e quant'altro concerni le spese dedicate.

#### **Art.10. Mobilità del personale fra le parti**

Salvo i casi di dolo o colpa grave, le parti sono rispettivamente sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale durante la permanenza presso le rispettive sedi.

## **Art. 11. Proprietà ed utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche**

Il lavoro di ricerca e la stesura dei rapporti appartengono in egual misura all'IRES e Regione Piemonte che li potranno utilizzare per tutti i fini consentiti dalla legge.

## **Art. 12. Obblighi di condotta**

Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015, richiamato nel paragrafo 8.1.2 del piano di prevenzione della corruzione 2016- 2018, approvato con D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016, che ivi si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato allo stesso.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa della risoluzione del presente Accordo, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

## **Art.13. Controversie**

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

## **Art. 14. Recesso**

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

## **Art. 15. Obbligo di riservatezza e tutela della privacy**

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

## **Art. 16. Consenso al trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente Accordo il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali eventualmente presenti nel progetto.

### **Art. 17. Legge applicabile e Foro competente**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente atto.

Ove non sia possibile raggiungere un Accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.

Per la risoluzione di eventuali controversie connesse al presente Accordo che non possano essere definite in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

### **Art. 18. Firma digitale, imposta di bollo e registrazione**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 Aprile 1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico di IRES Piemonte. Esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Allegato B) del D.P.R. 26/10/1972 n.642.

Letto, confermato e sottoscritto,  
Torino, li \_\_\_\_\_

#### **Regione Piemonte**

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Sviluppo della Montagna

Il Dirigente

Dott.ssa Chiara Musolino

#### **IRES Piemonte**

Istituto di Ricerche Economico Sociali

Il Presidente

Dott. Michele Rosboch